



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 39/23 del 15.7.2008

Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05.

Premesso che:

1. con provvedimento n. del
alla Ditta/Ente domiciliata in.....
C.F..... (in seguito denominata Contraente), è stata
rilasciata/rinnovata/modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e/o
smaltimento, presso il sito ubicato nel Comune
di.....;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal
provvedimento di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di €
..... (Euro.....), da rivalutarsi annualmente
secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fideiussione
bancaria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso
operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla
circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito la (indicare la
denominazione dell'Ente beneficiario);

CIÓ PREMESSO:

la Società di assicurazioni/Banca/Agenzia di credito (in seguito
denominata Società), domiciliata in, con la presente polizza, alle
condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice
civile, **si costituisce fidejussore** del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e
aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal
presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di €



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

..... (Euro.....), a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fidejussione (per le discariche a copertura della fase di gestione operativa e di chiusura e a copertura della gestione post-operativa).

La presente polizza ha la durata di anni a partire dal

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.

Durata della garanzia.

Per tutti gli impianti di recupero e/o smaltimento, escluse le discariche

Prestazione nuova polizza (in caso di rilascio/rinnovo/voltura/proroga dell'autorizzazione)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa.

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

Rinnovo/proroga della garanzia già prestata

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è rinnovata/prorogata con riferimento al provvedimento n. del

La durata della presente garanzia è pari alla durata del provvedimento di rinnovo/proroga maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

Voltura della garanzia già prestata

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata dal precedente gestore) è volturata dalla Società/Ditta alla Società/Ditta a partire dalla data con riferimento al provvedimento di voltura n. del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La durata della presente garanzia è pari alla durata della precedente polizza (ovvero pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata precedentemente alla voltura, maggiorata di due anni).

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

Per le discariche controllate

Garanzia per la gestione operativa e la chiusura della discarica

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente commesse nel periodo relativo alla gestione operativa e di chiusura della discarica.

a) In caso di attivazione dell'impianto

La durata della garanzia è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

b) In caso di rinnovo/proroga dell'autorizzazione

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è estesa al rinnovo/proroga dell'autorizzazione n. del (inserire il numero dell'autorizzazione in vigore).

La durata della presente garanzia è pari alla durata del provvedimento di rinnovo/proroga maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa.

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

c) In caso di voltura dell'autorizzazione

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata dal precedente gestore) è volturata dalla Società/Ditta alla Società/Ditta a partire dalla data con riferimento al provvedimento di voltura n. del

La durata della presente garanzia è pari alla durata della precedente polizza (ovvero pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata precedentemente alla voltura, maggiorata di due anni).

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d) In caso di modifiche dell'autorizzazione

La garanzia (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è adeguata al provvedimento di modifica dell'autorizzazione(inserire il numero dell'autorizzazione in vigore).

e) In fase di chiusura della discarica

La garanzia (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) a partire dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte dell'Ente competente, di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs 36/03, è trattenuta dall'Ente beneficiario come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs n° 36/03.

Garanzia per gestione post-operativa della discarica

a) In caso di attivazione dell'impianto

La durata della garanzia è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

b) In caso di rinnovo/proroga dell'autorizzazione

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è estesa al rinnovo dell'autorizzazione del (inserire il numero dell'autorizzazione in vigore).

La durata della presente garanzia è pari alla durata del provvedimento di rinnovo maggiorata di due anni.

c) In caso di voltura dell'autorizzazione

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata dal precedente gestore) è volturata dalla Società/Ditta alla Società/Ditta a partire dalla data con riferimento al provvedimento di voltura n. del

La durata della presente garanzia è pari alla durata della precedente polizza (ovvero pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata precedentemente alla voltura, maggiorata di due anni).

d) In caso di modifiche dell'autorizzazione

La garanzia n. (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è adeguata al provvedimento di modifica dell'autorizzazione n. del

e) In fase di chiusura della discarica

Il periodo di validità della garanzia (inserire il numero della polizza prestata precedentemente), a partire dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte dell'Ente competente, di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs. 36/03, è



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trattenuta dall'Ente Beneficiario come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera b), del D. Lgs n° 36/03.

Prestazione garanzia finanziaria per piani quinquennali.

La durata della garanzia finanziaria è pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla società di assicurazione/banca. Allo scadere dei cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

(in caso di gestione operativa di una discarica o di esercizio di un impianto)

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.

(in caso di gestione post-operativa di una discarica)

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, l'Ente beneficiario attiverà le procedure di cui alla parte IV, titolo VI del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 2

Delimitazione della garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Calcolo del premio o delle commissioni bancarie

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

Escussione o pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5

Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7

Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8

Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ